

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 919

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

28/04/2024 - 05:59

Indice

1. DDL S. 919 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 919	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024	10
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024	16

1. DDL S. 919 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 919

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 919

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LA MARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2023

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni, alla luce dell'aumento considerevole dei flussi migratori da e per il nostro Paese, il tema della cittadinanza è diventato, anche in Italia, motivo di scontro.

Nel 2018, i cosiddetti decreti-legge « sicurezza », oltre a introdurre misure di « contenimento » dell'immigrazione, modificarono la legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, prevedendone la concessione previo possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e introducendone la revoca in caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati.

Inoltre, l'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, stabilì un aumento del costo per le pratiche di richiesta della cittadinanza portandolo a 250 euro rispetto ai 200 euro previsti precedentemente, dimostrando scarsa attenzione per la comunità degli italiani residenti all'estero e aggravando di un'ulteriore spesa le famiglie che scelgono di riacquistare la cittadinanza italiana.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni tese a ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, per un periodo di quattro anni, così da permettere ai cittadini richiedenti di poter procedere al riacquisto. Pur prevedendo comunque una scadenza temporale limitata, si ritiene che tale misura garantisca al più ampio numero di persone possibile la facoltà di riacquistare cittadinanza italiana. Tale apertura può essere fatta valere unicamente ed esclusivamente a coloro i quali, già cittadini italiani precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avevano perduto la cittadinanza per naturalizzazione. Si sottolinea come la platea dei destinatari è composta prevalentemente da persone anziane, che vorrebbero quindi procedere con la richiesta per poter vivere da cittadini italiani gli ultimi anni della loro vita.

Inoltre, considerati il continuo aumento del costo della vita e la volontà dello Stato italiano di favorire il processo di reintegrazione dei già cittadini italiani, all'articolo 2 si prevede di riabbassare il costo della richiesta, riportandolo agli originari 200 euro. Poiché le procedure di riacquisto della cittadinanza rientrano già nelle competenze amministrative dei comuni e dei consolati, non si prevedono spese ulteriori, ma qualora si necessiti di un compenso dovuto al mancato introito della differenza dei cinquanta euro rimossi, si richiede comunque una valutazione dell'organo competente per individuare una corretta previsione di spesa del seguente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riapertura del termine per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riduzione dell'importo del contributo)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « di importo pari a 250 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari a 200 euro ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

159ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, come testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi un orientamento unanime, si passa alla votazione della proposta del relatore.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia la contrarietà alla proposta del relatore, ritenendo che maggioranza e Governo dovrebbero valutare di sospendere l'iter e concordare con le opposizioni un percorso comune.

Sottolinea che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario alla possibilità di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, tanto che presenterà emendamenti in tal senso, qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base.

Conferma invece che l'elezione diretta del Premier rappresenta una difficoltà insormontabile per la sua parte politica. Rileva tra l'altro una contraddizione negli interventi in replica del relatore e del Ministro, avendo il primo ricordato che il premierato è una forma di presidenzialismo - e su questo

concorda - mentre la rappresentante del Governo ha assicurato che con la riforma in esame si resta nel perimetro del modello di Governo parlamentare.

In realtà, se la sfiducia al Governo determina lo scioglimento delle Camere, è evidente che il Parlamento non dispone di un potere effettivo, se non quello di suicidarsi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo della riforma costituzionale di assicurare maggiore stabilità ai Governi, tuttavia sul disegno di legge costituzionale n. 935 sono emerse criticità così significative da richiedere una modifica radicale del testo, che quindi sarebbe preferibile riscrivere *in toto*. Annuncia pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base, la sua parte politica non si sottrarrà al tentativo di introdurre miglioramenti, con emendamenti volti a riproporre il modello tedesco, con sistema elettorale proporzionale e preferenze, nonché sfiducia costruttiva.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che, se si considera la sostanza del provvedimento, si deve concludere che il progetto di riforma non indebolisce l'assetto istituzionale vigente né riduce i poteri del Presidente della Repubblica. Inoltre, la forma di Governo parlamentare è confermata, essendo sempre prevista per il Parlamento la possibilità di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ribadisce che l'elezione diretta del Premier è un fattore essenziale della riforma, perché uno degli obiettivi è proprio quello di riconoscere ai cittadini il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio. Se le opposizioni ritengono che tale aspetto sia dirimente, sarà difficile individuare un percorso condiviso, anche perché la minoranza sembra perseguire un modello diametralmente opposto a quello in esame, nonostante i tentativi di dialogo compiuti finora da maggioranza e Governo e l'annuncio della disponibilità ad accogliere alcune proposte di modifica.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle è contrario all'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, poiché il progetto di riforma non si limita a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma modifica profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Per conseguire l'obiettivo della stabilità degli Esecutivi e dell'attuazione delle linee programmatiche, si potrebbero scegliere soluzioni alternative, come quella di rispettare rigorosamente i limiti per la decretazione d'urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, restituendo alle Camere la primazia nell'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime un voto favorevole all'adozione del testo base proposto dal relatore, che è stato predisposto dal ministro Casellati dopo una lunga fase di interlocuzione con esperti e forze politiche e sociali, nel tentativo di mediare all'interno della maggioranza e con la minoranza.

Sottolinea che vi è stato un ampio dibattito non solo sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche su altre questioni, su cui è già stata anticipata dal relatore la disponibilità ad accogliere modifiche significative.

Ritiene che sarà impossibile un confronto costruttivo se le forze politiche non rinunciano a strumentalizzare la riforma, per attribuirsi il merito della sua approvazione o bocciatura. Pertanto, invita a discutere nel merito i singoli argomenti, con l'auspicio che le opposizioni intendano accogliere l'apertura offerta dalla maggioranza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole, ritenendo sufficientemente chiariti i dubbi circa il rischio di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, il quale resta su un piano differente da quello del Presidente del Consiglio, come precisato dal Ministro in sede di replica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, ha in comune con il testo d'iniziativa governativa solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma se ne discosta per molti aspetti.

Considerato che quello che si propone di adottare come testo base presenta numerose criticità, che tra l'altro la maggioranza già si appresta a correggere, per esempio con riferimento al premio di maggioranza e alla staffetta tra Premier eletto ed eventuale sostituto, sarebbe più opportuno ripartire da capo con un nuovo disegno di legge costituzionale, che superi fin dall'inizio le obiezioni più consistenti.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere le considerazioni di merito in sede di esame degli emendamenti. Auspica quindi la possibilità di apportare i correttivi prefigurati dal relatore, al fine di migliorare il testo del disegno di legge governativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, ritenendo che sarebbe preferibile modificare prima la legge elettorale, per riavvicinare l'elettorato alla partecipazione alla vita pubblica. Oltre al problema della stabilità degli Esecutivi, infatti, bisognerebbe considerare anche il *deficit* di rappresentanza che ormai si verifica da diversi anni.

A suo avviso, sarebbe un errore pensare di risolvere la crisi della politica attraverso le modifiche costituzionali, soprattutto se la maggioranza pretenderà di procedere senza cercare una sintesi con le opposizioni. Sottolinea che il ricorso ai Governi tecnici, ai quali la sua parte politica non ha mai votato la fiducia, è stato determinato non dai difetti dell'attuale forma di Governo, ma da una crisi del sistema politico molto più complessa, che investe anche i partiti e tutti i corpi intermedi.

In conclusione, ribadisce come la riforma costituzionale non rappresenti la priorità per il Paese.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia un voto contrario sull'adozione del testo base proposto dal relatore per i motivi già illustrati in discussione generale. Auspica, tuttavia, che sia possibile apportare i miglioramenti annunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, una volta esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, si terrà un Ufficio di Presidenza, per decidere il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 23 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa di aver richiesto la rimessione in sede plenaria per esprimere la propria preoccupazione in merito alla continua cessione di spazi demaniali, che costituiscono un bene comune soggetto a costante impoverimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 295, d'iniziativa della senatrice La Marca, che modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri contratto prima del 1° gennaio 1948.

Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e ai figli di padri o madri cittadini che hanno perduto la cittadinanza per ragioni di lavoro all'estero, anche se nati prima del 1° gennaio 1948.

Introduce, infine, una specifica procedura per il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano ai predetti aventi diritto, che prevede la presentazione di una dichiarazione al sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare.

La proposta n. 919, anch'essa d'iniziativa della senatrice La Marca, all'articolo 1, dispone la riapertura - per un periodo di quattro anni - dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Conclude proponendo che i disegni di legge appena illustrati siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 794, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Basso, che si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I (Oggetto e ambito di applicazione) comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 dispone che - ai fini della presente legge - si intendano per "vittime dell'incuria" i soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture o servizi siano gestiti o erogati direttamente dallo Stato oppure in regime di concessione o convenzione. L'articolo 2 individua dettagliatamente i soggetti beneficiari delle misure previste dal disegno di legge in commento.

L'articolo 3 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in commento siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi richiamati all'articolo 1 e verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

In base all'articolo 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Il Capo II (Misure economiche dirette) comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 dispone l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 2 di una somma non inferiore a 100.000 euro per fare fronte all'emergenza.

Tale somma è quantificata dal prefetto del luogo di residenza, in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

Viene altresì prevista la possibilità di rateizzare l'erogazione della somma ed è individuato l'ordine di corresponsione tra i vari membri del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede poi che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente

legge possano richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle somme elargite, è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno. Il Capo III (Misure di sostegno) include gli articoli da 7 a 13.

L'articolo 7 prevede che le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con riferimento alla residenza della vittima, nominino un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2 possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 10 riconosce ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente legge il diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 relativo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 11 estende ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di contributi figurativi pensionistici previsti dall'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica.

L'articolo 12 riconosce ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di borse di studio previste dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 in favore dei figli e degli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 13 riconosce ai familiari stretti delle vittime degli eventi di cui all'articolo 1 l'onorificenza di "vittima dell'incuria".

Il Capo IV (Misure per cittadini stranieri) comprende gli articoli 14 e 15.

In particolare, in base all'articolo 14, per i cittadini stranieri si applicano le misure economiche dirette di cui al Capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme ivi previste.

L'articolo 15 dispone che ai familiari stretti - come individuati dall'articolo 13, comma 2 - dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1 venga concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Infine, il Capo V (Disposizioni finali) include l'articolo 16 sulla copertura finanziaria e l'articolo 17 sull'entrata in vigore della legge.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello del disegno di legge n. 794, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - conformemente alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza testé svoltosi - il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 935, adottato come testo base, è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 24 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

160ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura - per un periodo di due anni - dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione. L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge. In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle

attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 ("Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza").

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

- l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

- l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

- l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.